

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1^{ter} e 1^{quinq}^{ues}, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, secondo periodo, 14a capoverso 5, 24 capoverso 2 e 33 della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),

Art. 19c Rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio

Le persone che ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LPC vivono in un istituto o in un ospedale, ma vivono a casa per determinati periodi, hanno diritto, per questi periodi, al seguente rimborso delle prestazioni di cui all'articolo 14a LPC per anno civile:

- a. un sesto della somma degli importi forfettari di cui all'articolo 14a capoverso 4 LPC, se trascorrono almeno 60 giorni a casa;
- b. un quarto della somma degli importi forfettari di cui all'articolo 14a capoverso 4 LPC, se trascorrono almeno 90 giorni a casa;
- c. un terzo della somma degli importi forfettari di cui all'articolo 14a capoverso 4 LPC, se trascorrono almeno 120 giorni a casa.

RS

1 RS **831.301**

2 RS **830.1**

3 RS **831.30**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi